



L'INTERVENTO

# Data tracing, servono misure ad hoc tecniche e organizzative

Home > Privacy

Condividi questo articolo



La geolocalizzazione dei cittadini non può prescindere dalla tutela dei dati personali raccolti. Necessari rimedi giuridici per evitare illeciti. L'analisi dell'avvocato Alessandro Vasta

03 Apr 2020

**Alessandro Vasta**

Partner di Tonucci & Partners





**S**ull'onda di quanto avvenuto in **Corea del Sud ed in Cina**, e dei risultati raggiunti in quei Paesi, si discute in **Italia della possibilità di "tracciare", attraverso sistemi di geolocalizzazione, gli spostamenti di persone affette da Covid19, e delle persone che con esse abbiano avuto rapporti ravvicinati.**

Questo sistema di prevenzione e contrasto della pandemia si scontra con la necessità di rispettare una serie di norme a tutela delle libertà personali del cittadino, tra le quali spiccano la **Direttiva 58/2002 CE (E-privacy)**, il **Regolamento UE 679/2016 (Gdpr)** ed il **D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy)**.

La possibilità di geolocalizzare persone o veicoli per varie finalità (es. sicurezza, razionalizzazione di servizi) è sicuramente stata ammessa nel corso degli anni, ma una forma di geolocalizzazione così diffusa, da parte dell'Autorità pubblica, dovrebbe trovare fondamento in **altre basi giuridiche rispetto a quelle utilizzate fino ad oggi.**

Il problema nasce principalmente dal fatto che il nostro ordinamento, come regola generale (art. 126 D. Lgs. 196/2003, attuazione della

Direttiva E-privacy) consente il **trattamento di dati relativi all'ubicazione** (da intendersi come "ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indichi la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico") **solo qualora gli stessi siano anonimi o vi sia stato il previo consenso dell'utente medesimo.**

Essendo tali opzioni evidentemente non praticabili, è necessario **individuare nella normativa comunitaria e nazionale previsioni che consentano una tale limitazione delle libertà e dei diritti delle persone.**

 WHITEPAPER

## Gestione dei contratti e GDPR: guida all'esternalizzazione di attività dei dati personali



 Legal

Email Aziendale

Consente all'invio di comunicazioni promozionali inerenti i prodotti e i servizi di soggetti terzi rispetto ai Titolari con modalità di contatto automatizzate e tradizionali da parte dei terzi medesimi, a cui vengono comunicati i dati.

No  Si

SCARICA IL WHITEPAPER

Come riconosciuto con **dichiarazione 19 marzo 2020 dal Comitato Europeo per la protezione dei dati**, un primo riferimento lo si trova nell'**art. 15 della Direttiva E-privacy (2002/58/CE)**, che riconosce agli Stati membri il potere di adottare disposizioni legislative volte a limitare determinati diritti e obblighi previsti dalla Direttiva medesima, qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria, opportuna e proporzionata ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE.

Previsione quest'ultima oggi sostituita **dall'art 23 del Gdpr**, il quale, con analoga formulazione, riconosce il diritto degli Stati membri di limitare, mediante misure legislative, la portata di alcuni diritti e obblighi degli interessati (le persone fisiche i cui dati personali vengano trattati) qualora tale limitazione sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica ai fini di salvaguardia della sicurezza pubblica, ivi compresa la tutela della vita umana, o di protezione della sanità pubblica (in questo senso dispone anche il **considerando 73 del Gdpr**).

La salvaguardia della sicurezza e della sanità pubblica possono costituire pertanto, in questo momento storico, il fondamento giustificativo della limitazione di certi diritti fondamentali delle persone (quali la riservatezza e la libertà di movimento).

Ciò potrà avvenire solo **in forza di una valida base giuridica**, facilmente ravvisabile negli **art. 6 e 9 del Gdpr**, e mediante un

provvedimento avente forza di legge che, consentendo la geolocalizzazione, rispetti alcuni essenziali principi, quali la trasparenza, anche in merito alle finalità determinate, esplicite e legittime del monitoraggio, la proporzionalità e minimizzazione della qualità e quantità di dati raccolti, la limitazione del trattamento, inclusa la conservazione dei relativi dati, per il tempo strettamente necessario al contrasto della pandemia. **Dovranno inoltre essere adottate adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative** a tutela dei dati personali raccolti e riconosciuti idonei rimedi giuridici avverso un uso illecito di tale potere da parte delle Autorità competenti. ■

@RIPRODUZIONE RISERVATA

## Argomenti trattati

Approfondimenti



coronavirus



covid19



data tracing



GDPR



privacy

### Articoli correlati

#### L'INTERVENTO

Data tracing, modello coreano o cinese? No, serve una via italiana

27 Mar 2020

#### L'INTERVENTO

Data tracing, per ogni vita umana salvata ben valga l'uso di una app

25 Mar 2020